

N. R.G. 3648/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc

nella causa iscritta al n. r.g. **3648/2016** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio degli avv. DI LAURO MARCO e CAMPILII ANNA
(CMPNNA40L63F646O) VIA ZAROTTO, 47 43100 PARMA; ,

ATTORE;

RICORRENTE

contro

INARCASSA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS FABIANO e

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



**CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va accolto.

Nel merito va innanzitutto rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 635 cpc visto che "la Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. Civ" (v. Cass. n. 25888/2008, n. 6334/2010); che la obbligatorietà della contribuzione prevista a favore della Cassa opposta dai propri regolamento e statuto rende del tutto sovrapponibile la natura previdenziale dei crediti in esame con quelli spettanti agli altri enti pubblici di natura previdenziale; che del resto l'art. 442 cpc fa espresso riferimento a "ogni forma di previdenza e di assistenza obbligatorie" senza alcuno specifico riferimento alla natura eventualmente pubblica del relativo ente.

Da quanto esposto e dall'accertata natura previdenziale dei crediti in esame discende l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 635 II comma cpc con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata a tal fine dall'opponente.

Appare altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente visto che la opposta, fin dal 16.11.2006, richiedendo a [REDACTED] i contributi in esame-
dettagliati nei loro importi, comprese le voci sanzionatorie- attraverso l'invio di lettere raccomandate (v. allegati n. 4-17 di parte opposta), interrompeva validamente i termini prescrizionali di legge. Non sono sul punto dirimenti le eccezioni di natura formale sollevate dall'opponente visto che la opposta, nelle menzionate raccomandate, quantificava, in maniera specifica, il credito previdenziale maturato nei confronti di Verga facendo altresì espresso riferimento alla obbligatorietà e alla



debenza, da parte dell'opponente, delle medesime somme (v. doc. n. 4 di parte opposta), alla loro scadenza e alla conseguente volontà dell'ente di recuperare i medesimi importi, in caso di loro mancato pagamento (v. doc. n. 9 e 10 di parte opposta). Appare pertanto evidente che l'ente opposto, nelle predette comunicazioni, diffidasse espressamente l'opponente al pagamento dei predetti importi, anche attraverso l'emissione di Mav per somme conformi (v. doc. n. 11 di parte opposta) e l'espresso invito a "regolarizzare gli importi a debito scaduti già oggetto di azione di recupero" (v. doc. n. 14 di parte opposta).

Il ricorso appare invece fondato nel merito visto che l'attività di tipo consulenziale svolta da [REDACTED] nel periodo di causa, con contestuale emissione di fatture (v. parr. 7 e ss del ricorso), non rientra, in assenza di conforme prova documentale o testimoniale da parte dell'ente previdenziale, su cui incombe il relativo onere probatorio, ex. art. 2697 c.c, fra quelle contemplate nell'art. 7 dello statuto di Inarcassa in cui si fa espresso riferimento a ingegneri e architetti che esercitano una "libera professione..esclusivamente riservata", una professione, cioè, demandata esclusivamente dal nostro ordinamento giuridico a tale tipologia di professionisti.

Nel caso di specie l'attività professionale svolta da [REDACTED] nel periodo di causa non appare, "prima facie", ex. art. 2729 c.c, esclusivamente demandata dalla legge agli ingegneri visto che l'opponente, per gran parte della propria vita lavorativa, svolgeva mansioni di dirigente d'azienda industriale senza maturare verosimilmente, in assenza di idonea prova contraria, una specifica competenza tecnica nei settori ingegneristici presenti nel nostro paese; che l'attività di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose non richiede, per legge, né la laurea in ingegneria né l'iscrizione al relativo albo ma solo il superamento di un apposito esame previsto dalla direttiva 96/35/CE (v. doc. n. 3 e 4 di parte opponente); che anche l'attività di verifica dei sistemi di qualità inerenti la normativa serie UNI EN ISO 9000 non presuppone il conseguimento di una laurea in ingegneria e l'iscrizione al relativo albo ma il solo superamento di uno specifico esame; che l'opponente era titolare di una



partita Iva “per altre attività di servizi non altrimenti classificati” (v. doc. n. 6 di parte opponente);

A fronte di tali deduzioni parte opposta non deduce né prova, come era suo onere, ex art. 2697 c.c, che l’attività professionale svolta dall’opponente nel periodo di causa trovi origine e fondamento, almeno in parte, nella cultura tecnica propria della professione di ingegnere fondando le proprie pretese esclusivamente sulla natura libero professionale dell’attività svolta da [REDACTED] sulla sua iscrizione all’albo degli ingegneri e sulla titolarità, da parte dello stesso, di partita iva (v. pag. 9 della memoria) senza alcun riferimento specifico al contenuto professionale e tecnico dell’attività svolta e alla sua riconducibilità causale al “bagaglio professionale” tipico di un ingegnere limitandosi sul punto ad asserzioni di tipo generico sostenendo espressamente l’irrelevanza giuridica della specifica tipologia di attività professionale svolta dal soggetto obbligato (v. ultimo capoverso di pag. 9 della memoria).

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all’esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso a seguito di una iscrizione di [REDACTED] alla cassa opposta in mancanza dei relativi presupposti, e il conseguente accoglimento del ricorso tenuto in ogni caso conto che parte opponente non motiva, in ricorso, la domanda presentata ai sensi dell’art. 96 cpc.

Compensi professionali liquidati a favore di parte opponente, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto della natura, dell’oggetto e dell’esigua durata della causa (circa tre mesi dal deposito del ricorso).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie il ricorso;

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna Inarcassa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a [REDACTED] compensi professionali liquidati in complessivi euro 2200,00, oltre accessori di legge, in favore dell’avvocato anticipatario.



Milano, 07/07/2016

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella

